

COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

n. Registro Atti Privati

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INDIVIDUALE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO DI MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI SCHIO
(Contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e segg. c.c.)

CIG ZF92CC040E

L'anno duemilaventi, addì del mese di, nella Residenza Municipale di Schio.

Tra i Signori:

a), nato ail ed ivi residente in Via, il quale dichiara di intervenire in quest'atto in qualità di Dirigente del Comune di Schio, in nome, conto ed interesse del Comune stesso, Codice Fiscale n. 00402150247, a ciò autorizzato giusta decreto del Sindaco n. -.....del, allegato sub lettera A) al contratto di data, n. di Rep. Segretario Comunale di Schio, registrato a il, al n., Serie, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "committente";

b) nato a il, residente, in via, C.F..... di seguito nel presente atto denominato semplicemente "professionista incaricato"

Premesso:

- che con provvedimento dirigenziale n..... del, esecutivo a norma di legge, si è stabilito di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico individuale professionale di lavoro autonomo di Manager del Distretto del Commercio di Schio, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla D.G.R. n.608 del 14/05/2019 per la realizzazione del progetto "Distretto urbano del commercio di Schio" cofinanziato dalla Regione Veneto;
- che con il provvedimento dirigenziale n..... del in corso di approvazione il servizio in oggetto è stato aggiudicato a nato ail, residente a....., in via n....., C.F.;
- che per il presente contratto non è richiesta la documentazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - AFFIDAMENTO E DURATA DELL'INCARICO

Con la sottoscrizione del presente atto il committente affida al professionista incaricato,nato a il, residente a....., in via n....., C.F. l'incarico come descritto al seguente art. 3.

Il professionista assume l'impegno di svolgimento dell'incarico alle condizioni stabilite dal presente contratto, dalla sottoscrizione dello stesso, entro e non oltre il

Art.3 - OGGETTO DELL'INCARICO

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 608 del 14/05/2019, la figura selezionata avrà il compito di:

a) svolgere un ruolo di soggetto attivo e promotore del lavoro di miglioramento, implementazione ed eventuale aggiornamento del Distretto Urbano del Commercio di Schio. Effettuare attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento degli esercenti e degli altri operatori economici presenti sul territorio;

b) svolgere la funzione di regia unitaria e coordinata del distretto, nonché di referente per i

rapporti con la pubblica amministrazione, prevista dalle vigenti disposizioni regionali, affinché il progetto venga realizzato compiutamente secondo le modalità ed i termini previsti, fatto salvo cause da lui non dipendenti. Monitorare la realizzazione del progetto.

c) progettare e collaborare con i soggetti attuatori e i partners, nella realizzazione delle azioni previste in progetto, e di seguito specificate nel rispetto degli obiettivi del Distretto Urbano del Commercio:

- Impianto filodiffusione
- Percorso rigenerazione Fabbrica Alta
- Percorso rigenerazione Piazza Almerico
- Progetto Abbellimento Vuoti
- Progetto ri-uso spazi vuoti
- Brand distretto del commercio
- Comunicazione tradizionale e online

Le citate azioni saranno finanziate con budget del Progetto mediante affidamenti effettuati dal Comune. In funzione di specifiche esigenze contingenti, l'Amministrazione si riserva di affidare la realizzazione di alcune delle predette azioni a soggetti terzi che saranno individuati. Resta inteso che il loro coordinamento resta in capo al manager.

Promuovere il coinvolgimento diretto dei diversi operatori economici in queste attività, e coordinarle in un quadro unitario, che tenga conto anche del calendario eventi redatto dall'Amministrazione comunale;

d) assistere le riunioni della cabina di regia, del tavolo dei partners e degli esercenti e declinare le strategie espresse in CdR in progettualità del Distretto;

e) garantire una presenza costante sul territorio, con incontri a cadenza almeno settimanale con operatori e/o altri referenti al fine di avviare concretamente le attività del Distretto e fornire agli esercenti indicazioni/strumenti utili affinché si organizzino autonomamente per proseguire le attività di promozione delle proprie attività e dell'area nella quale operano anche oltre il termine di scadenza del progetto stesso.

f) promuovere soluzioni, iniziative e/o eventi innovativi per la promozione dell'area del distretto urbano del commercio e delle attività in essa operanti;

g) svolgere la predette funzioni con professionalità e managerialità.

A tal fine il manager gestirà il distretto del commercio in conformità a quanto previsto dal Progetto "Distretto urbano del commercio di Schio", allegato al presente avviso, e dal contratto di affidamento che sarà stipulato. Tutte le azioni ed iniziative del Progetto dovranno essere realizzate entro il termine di conclusione del progetto, comprensivo di eventuali proroghe.

Art.4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il professionista si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi e al raggiungimento dei risultati previsti all'art.3 del presente contratto. Egli svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando quanto già indicato al precedente articolo 3.

Nell'espletamento dell'incarico demandatogli, il professionista, salva la libera determinazione delle modalità di esecuzione nel rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, si impegna ad attenersi alle indicazioni fornitegli dal contraente in ordine ai

criteri tecnici da seguire nella esecuzione dei servizi richiesti dal committente.

Il professionista utilizzerà per la realizzazione dell'oggetto di cui al presente contratto, attrezzature e materiali di sua proprietà.

In caso di necessità e previa autorizzazione del committente, il professionista può utilizzare locali ed attrezzature del committente senza assumere nessuna facoltà e responsabilità organizzativa e gestionale sul personale del committente.

Nel caso di utilizzo di locali, attrezzature o beni di proprietà del committente, o di terzi, il professionista – previamente messo a conoscenza delle caratteristiche d'uso e delle corrette modalità di utilizzo di tali locali, attrezzature o beni – risponderà dei danni tutti derivanti al committente, nonché a terzi, da un erroneo utilizzo di locali, attrezzature o beni.

Sono a carico del professionista incaricato tutte le spese relative alla stipulazione del contratto. L'incaricato è tenuto ad indicare gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. L'incaricato è altresì tenuto a mantenere la riservatezza di tutto quanto eseguito e/o appreso nell'esecuzione del presente incarico.

Art. 5 - AMMONTARE DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESECUZIONE E PAGAMENTO

L'importo contrattuale complessivo ammonta ad € 38.000,00 (Euro trentottomila) lordo, comprensivo di ogni onere e spesa, incluso IVA ed eventuali ritenute previdenziali INPS o di altre casse previdenziali e ritenute d'acconto. Detto compenso include il rimborso forfetario delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della prestazione, nessuna esclusa.

Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- a) € 15.000,00, ad avvenuta realizzazione delle attività previste a progetto nel periodo da luglio a dicembre 2020, o diversi termini da definire in relazione all'emergenza sanitaria in corso, su presentazione di regolare fattura;
- b) € 23.000,00 ad avvenuta realizzazione delle attività previste a progetto e relativa rendicontazione, da gennaio 2021 alla conclusione del progetto, o diversi termini da definire in relazione all'emergenza sanitaria in corso, su presentazione di regolare fattura;

L'incarico avrà durata dalla data di affidamento alla data di effettiva conclusione del progetto e relativa rendicontazione alla Regione Veneto.

Il corrispettivo si intende definitivamente maturato solo in caso di effettivo adempimento del presente contratto secondo le modalità e i termini in esso contenuti.

Deve essere garantita l'esecuzione delle azioni previste dal Progetto "Distretto urbano del commercio di Schio" nei tempi e nella misura che garantiscano l'erogazione del cofinanziamento regionale. Laddove non accada, il Comune si riserva ogni tutela ai fini del risarcimento dei danni subiti.

Art. 6- MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture saranno liquidate previo controllo da parte del committente dello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto. Le eventuali ritenute d'acconto specificate in fattura saranno regolarmente versate dal committente nei termini e nelle modalità di legge.

Il professionista si impegna a comunicare al committente l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in merito alla non applicabilità della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Diversamente il committente erogherà al professionista l'importo indicato all'art. 5 al netto della ritenuta d'acconto come da legge.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 (trenta) giorni decorrenti dall'accertamento della regolare esecuzione dell'incarico, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura, salvo che il committente disconosca la regolarità delle fatture e proceda in conseguenza a contestazioni.

Il Comune di Schio verificherà la regolarità contributiva del professionista incaricato mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva come previsto dalla vigente

normativa. In caso di D.U.R.C. non regolare il pagamento delle fatture rimarrà sospeso fino a successiva regolarizzazione, senza che ciò attribuisca al professionista alcun diritto per il ritardato pagamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il professionista incaricato dichiara di optare per il pagamento degli importi mediante

Il committente verificherà, in occasione di ogni pagamento al professionista incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del presente contratto. Il committente e il professionista incaricato, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente, la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti d'appalto, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Art. 7 – OBBLIGHI ACCESSORI A CARICO DEL PRESTATORE D'OPERA

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista incaricato entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Tutto il materiale in qualsiasi forma prodotto, predisposto ed elaborato dal professionista incaricato per il committente in esecuzione del presente contratto diventerà di proprietà del committente medesimo.

Art.8 – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Al professionista incaricato è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale purché ciò non arrechi in alcun modo danno al committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del presente contratto.

Il professionista si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del committente.

Nel caso in cui avvenga la violazione di quanto sopra dalle parti pattuito, il committente adirà le vie legali al fine di ottenere il risarcimento del danno tutto cagionato dalla condotta del professionista incaricato.

Art.9 – RECESSO ED INADEMPIMENTO

Il committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al professionista incaricato almeno 30 (trenta) giorni prima. Tuttavia, il committente può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) se il professionista incaricato non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal committente.

b) quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il professionista incaricato avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.

c) in qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia,

ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del professionista incaricato nel presente contratto. In questa ipotesi il professionista incaricato avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del committente al risarcimento dei danni.

E' concesso altresì al professionista incaricato il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione da inviare, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec del committente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al professionista incaricato spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile. Il recesso del professionista incaricato, per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Per ogni violazione alle condizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal committente verrà applicata "ipso iure" una penale pari a € 200,00. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale complessivo presunto. Superato tale importo, a causa dei ritardi maturati nello sviluppo dell'incarico secondo i termini fissati dall'Amministrazione comunale, il committente può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Qualora il professionista incaricato non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle condizioni e direttive fissate dal committente e dal responsabile di procedimento, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza del professionista incaricato, oppure qualora nelle fasi di sviluppo dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possano provocare un danno apprezzabile per il committente quest'ultima, tramite il responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica all'appaltatore, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

In tal caso al professionista incaricato sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.

Rimane salva la facoltà del committente di revocare il servizio e di utilizzare il lavoro effettivamente eseguito, come previsto dall'art. 20 – lettera g del vigente regolamento dei contratti e dell'art. 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 11 - PATTO DI INTEGRITÀ

Il prestatore d'opera si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 9 gennaio 2012, tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dal Comune di Schio con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 12- CONTROVERSIE

Eventuali episodi di mancata osservanza di quanto indicato sia nelle condizioni del presente contratto che nei controlli, contestati per iscritto dal responsabile del procedimento, potranno dar luogo all'immediata rescissione del contratto senza nessun diritto di rivalsa da parte della ditta appaltatrice inadempiente.

Per qualsiasi contestazione che non possa essere definita amichevolmente resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Le parti si impegnano ad osservare le norme richiamate nelle leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il corso del contratto. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371, e da 2222 a 2238 del codice civile.

Art. 14- INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679. La stazione appaltante informa l'appaltatore che: Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net; Responsabile della Protezione dei dati è l'avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it; delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio (VI), tel. 0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it.

Le parti danno atto che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese sono a carico di chi intende farne uso.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni suestese.

Le parti come sopra generalizzate concordano che per qualsiasi contestazione che non possa essere definita amichevolmente resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza.
